



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 96

Riferimenti Archivistici: A 14 - 20100000032

ADUNANZA DEL 22/12/2020


OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016). Relazione sull'attuazione del piano di riassetto delle partecipazioni detenute al 31/12/2018. Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate al 31/12/2019. Relazione tecnica e piano di razionalizzazione e riassetto. Approvazione.-

Consiglieri presenti alla votazione

AGNOLUCCI ANGIOLO	1
ANDREANI EGIZIANO	2
APA JACOPO	3
BARDELLI ROBERTO	4
BERTINI PAOLO	5
BORRI CARLA	6
CALUSSI ALESSANDRO	7
CANESCHI ALESSANDRO	8
CAPORALI DONATO	9
CORNACCHINI MERI STELLA	10
CUCCINIELLO ROBERTO	11
DELFINI MATTIA	12
DONATI GIOVANNI	13
DONATI MARCO	14
FERRARI FABRIZIO	15
GALLORINI ANDREA	-
GHINELLI ALESSANDRO	16

GIORGETTI VITTORIO	17
LUCACCI FRANCESCO	18
MATTESINI DONELLA	19
MENCHETTI MICHELE	20
PALAZZO SIMON PIETRO	21
PALAZZINI FRANCESCO	22
PERTICAI PIERO	23
PUGI ILARIA	24
RALLI LUCIANO	25
ROMIZI FRANCESCO	-
ROSSI FEDERICO	26
SEVERI ROBERTO	27
SILENO VALENTINA	28
STELLA LUCA	29
VACCARI VALENTINA	-
VISCOVO RENATO	30

Presidente	STELLA LUCA
Segretario Generale	DOTT. FRANCO CARIDI
Scrutatori	DONATI GIOVANNI MATTESINI DONELLA VISCOVO RENATO



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI

- l'art. 20, commi 1-7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” e ss.mm.ii. (d'ora in poi richiamato anche con l'acronimo “TUSP”), che, declinando le opzioni di razionalizzazione, anche mediante aggregazione o altre operazioni straordinarie d'azienda, compresa la cessazione per scioglimento ovvero atti di dismissione per cessione o con altra forma tecnica ammessa, delle partecipazioni, dirette o indirette, che presentassero una o più delle criticità di cui al comma 2 del predetto art. 20, previa relazione istruttoria a carattere tecnico-economico, così dispone:

«1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e



alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.


5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.


7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.»;

- *l'art. 4, comma 1, del predetto TUSP che identifica espressamente il perimetro delle finalità perseguibili dalle PP.AA. per il tramite del modello imprenditoriale delle società di capitali, direttamente o indirettamente detenute, vietando la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento in portafoglio di partecipazioni, anche di minoranza, in società che abbiano per oggetto sociale «...attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali...», fatte salve ulteriori previsioni, le deroghe e le salvaguardie di cui ai successivi commi da 2 a 9-quater del medesimo art. 4;*
- *l'art. 5, commi 1 e 2 del menzionato TUSP, che specifica gli “oneri di motivazione analitica” necessari per supportare ogni decisione di acquisizione o mantenimento in portafoglio di partecipazioni societarie pubbliche, fatti salvi i casi di “società legali”, il quale sancisce l'obbligo che l'atto amministrativo prodromico che autorizzi la costituzione, l'acquisizione o mantenimento in portafoglio di partecipazioni in società pubbliche debba, tra l'altro, evidenziare analiticamente «...1..le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. ...»;



- l'art. 26, commi da 12-bis a 12-sexies, come introdotti dal decreto correttivo n. 100/2017, che recano disposizioni transitorie specifiche per alcune tipologie di società ovvero in deroga temporanea ad alcuni dei fattori di “criticità” di cui all'art. 20, comma 2, sopra richiamato, con particolare riferimento, per quanto qui di interesse:
 - al comma 12-quater, secondo cui *«Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.»*;
 - al comma 12-quinquies, che così dispone: *«...Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20...»*;
- l'art. 1, comma 2, in forza del quale le disposizioni del TUSP debbono esser applicate *«...avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica...»*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 116/2017, con cui l'Amministrazione comunale ha provveduto ad approvare il piano di revisione straordinario di cui all'art. 24 del Testo unico;
- la deliberazione di Consiglio Comunale. n. 112/2018, attraverso cui, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni relativo all'anno 2018, con riferimento alla situazione del portafoglio partecipazioni alla data del 31/12/2017;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 119/2019, attraverso cui è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni relativo all'anno 2019, con riferimento alla situazione del portafoglio partecipazioni alla data del 31/12/2018;
- la comunicazione prot. 8823 del 20/01/2020, con cui, secondo quanto stabilito dall'articolo 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, la suddetta deliberazione C.C. n. 119/2019 è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti, Alla suddetta trasmissione, è seguito l'inserimento nel sistema “Con.TE), a tal fine predisposto dalla Corte dei conti stessa;
- la comunicazione, in data 14/07/2020, della medesima deliberazione di C.C. n. 119/2020 alla struttura centrale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 15 del TUSP, ai sensi del medesimo art. 20, comma 4, D.Lgs. 175/2016, dei dati relativi all'esito della ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Amministrazione, attraverso la sezione “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche” dell'applicativo “Partecipazioni”, a tal fine predisposta nel “Portale Tesoro”, gestito dal Dipartimento del Tesoro;
- l'articolo 24, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 175/2016, come introdotto dall'articolo 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di



Bilancio 2019”), in base al quale: «5-bis, A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni e' conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.»;

PRESO ATTO che

- con avviso del 20 novembre 2019, il Ministero dell'Economia - Dipartimento del Tesoro ha pubblicato gli indirizzi resi in ordine alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, nella forma di apposite Linee guida, condivise con la Corte dei conti, fornendo alcuni chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP;
- il medesimo Avviso ha precisato inoltre che l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 e che le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;
- con successivo avviso del Dipartimento del Tesoro del 26 novembre 2020, la medesima Struttura ha reso disponibili le schede di rilevazione funzionali alla predisposizione della revisione periodica delle partecipazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 ed alla relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (come prevista dall'art. 20, comma 4, TUSP);

ESAMINATO

- la Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato con deliberazione C.C. n. 119/2019, predisposta ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 175/2016 ed evidenziante i risultati conseguiti e le procedure concluse, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
- il Provvedimento di razionalizzazione periodica delle società partecipate dal Comune di Arezzo relativo all'anno 2020, con riferimento alla situazione del portafoglio partecipazioni alla data del 31/12/2019;
- le schede relative alla ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019 ed al relativo piano di razionalizzazione, predisposte secondo il modello di cui alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018, avente ad oggetto l'adozione delle «Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016»;

ATTESO che, rispetto alle società COINGAS S.p.A. e Gestione Ambientale S.r.l., risulta verificata la condizione di cui al sopra richiamato art. 24, comma 5-bis, del d.lgs.



175/2016, avendo le suddette società prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla relativa ricognizione;

RITENUTO di accogliere la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate approvato con deliberazione C.C. n. 119/2019, nonché la proposta di azioni di razionalizzazione e riassetto del portafoglio partecipazioni detenuto alla data del 31/12/2019 di cui al Provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipate e le correlate schede di rilevazione predisposte secondo il modello adottato dalla Corte dei conti, approvando, a tal fine, i suddetti documenti;

ESAMINATO

- l'art. 2, comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i., in forza del quale «...*ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso...*»;
- l'art. 97, comma 1, della Costituzione, che detta il canone fondamentale del “*buon andamento*”, il quale impone che le pubbliche amministrazioni, «...*in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicur[i]no l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico...*» e la conseguente disposizione attuativa, di cui all'art. 1 della L. 241/90 e s.m.i., la quale prevede che «...*l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario...*»;
- L'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) il quale conferisce al Consiglio Comunale la competenza esclusiva in materia di «...*organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione...*»;

PRESO ATTO che la II Commissione Consiliare (Bilancio, Finanze, Tributi, Partecipazioni, Sviluppo economico, Attività produttive) ha proceduto con esito favorevole, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, all'esame preliminare della presente proposta di deliberazione nella seduta del 21 dicembre 2020;

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Direttore del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere *favorevole* formulato dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2019;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Per tutte le motivazioni meglio declinate in narrativa,

Dato atto del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, pubblicato e conservato agli atti;

Viste le votazioni esperite tramite sistema "Eligo" in videoconferenza che ottengono il seguente esito;

Votazione sulla proposta :

Consiglieri presenti	30	
Consiglieri votanti	30	
Voti favorevoli	21	
Voti contrari	3	Mattesini, Donati M., Sileno
Astenuti	6	Agnolucci, Caneschi, Caporali, Donati G, Menchetti, Ralli
Non Votanti	0	

Approvata a maggioranza


Si dà atto che risultano uscenti i consiglieri Viscovo, Ferrari, Mattesini e Donati Giovanni.

Votazione sulla immediata esecutività :


Consiglieri presenti	26	
Consiglieri votanti	26	
Voti favorevoli	19	
Voti contrari	2	Donati M. e Sileno
Astenuti	5	Agnolucci, Caneschi, Caporali, Menchetti e Ralli
Non Votanti	0	

Approvata a maggioranza

DELIBERA



1. Di approvare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i. in ordine alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - A) la Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato con deliberazione C.C. n. 112/2019, predisposta ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 175/2016 ed evidenziante i risultati conseguiti e le procedure concluse (Allegato 1);
 - B) il Provvedimento di razionalizzazione periodica delle società partecipate dal Comune di Arezzo relativo all'anno 2020, con riferimento alla situazione del portafoglio partecipazioni alla data del 31/12/2019, redatto secondo le Linee guida pubblicate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Dipartimento del Tesoro, condivise con la Corte dei conti, di cui all'Avviso del 23/11/2018, il quale integra in sé la relazione tecnica prevista dall'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, la ricognizione dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Amministrazione comunale alla data del 31/12/2019 ed il Piano di razionalizzazione periodica da approvarsi per il corrente anno (Allegato 2);
 - C) le schede relative alla ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019 ed al relativo piano di razionalizzazione, predisposte secondo il modello di cui alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018, avente ad oggetto l'adozione delle «Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016» (Allegato 3);
2. Di demandare alla Giunta Comunale – anche per il tramite del competente Assessorato – il coordinamento operativo e l'attività di vigilanza in ordine all'attuazione del Provvedimento di razionalizzazione periodica, fatte salve le competenze consiliari esclusive;
3. Di trasmettere la “*Relazione sull'attuazione*” di cui all'Allegato 1), il “*Provvedimento di razionalizzazione periodica*” di cui all'Allegato 2), e le “*Schede*” di cui all'allegato 3), unitamente a copia della presente deliberazione, alla competente Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti, a mente dell'art. 20, comma 3 del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 20, comma 2 e 4 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;
4. Di trasmettere, mediante le procedure informatizzate all'uopo previste, tutte le informazioni e gli atti richiesti, in ordine al “*Provvedimento di razionalizzazione periodica*” oggetto della presente deliberazione, alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica presso il Dipartimento del Tesoro, giusto art. 20, commi 3 e 4, del medesimo TUSP e del richiamato art. 17 del D.L. 90/2014 e s.m.i.;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società interessate dalle azioni di razionalizzazione previste nel provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni;
6. Di rendere fruibile la presente deliberazione, una volta pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito istituzionale dell'Ente, a mente dell'art. 22, comma 1, lettera d-bis, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
7. Di dichiarare la presente deliberazione *immediatamente eseguibile*, con separata ed unanime votazione, a mente dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, onde consentire il pieno rispetto del termine perentorio del 31 dicembre 2020, come richiamato in narrativa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

(rm)

Il Segretario Generale
DOTT. FRANCO CARIDI



Il Presidente
STELLA LUCA